

ESTRADIZIONE

SOMMARIO: 1. CONCETTO DI ESTRADIZIONE: CESSIONE DI UN INDIVIDUO AD ALTRO SOVRANO. - 2. IL PRINCIPIO DI SPECIALITÀ E L'ESTENSIONE DELL'ESTRADIZIONE E LA RIESTRADIZIONE E L'ESTRADIZIONE IN TRANSITO. - 3. IL DIVIETO DI ESTRADIZIONE IN CASO DI REATO POLITICO. - 4. IL PRINCIPIO *AUT DEDERE AUT PUNIRE* O *JUDICARE*. - 5. NORME ITALIANE: ESTRADIZIONE PASSIVA E ATTIVA. - 6. I TRIBUNALI PER LA *EX* IUGOSLAVIA E PER IL RUANDA E LO STATUTO DELLA CORTE PENALE INTERNAZIONALE. (V [CORTE PENALE INTERNAZIONALE](#)). - 7. MANDATO DI ARRESTO EUROPEO.

1 CONCETTO DI ESTRADIZIONE: CESSIONE DI UN INDIVIDUO AD ALTRO SOVRANO

Per il diritto internazionale l'istituto dell'extradizione è una manifestazione della **SOVRANITÀ** dello stato (v. SOVRANITÀ TERRITORIALE) sul territorio al quale "appartengono" gli individui, per cui nessun altro soggetto può esercitare legittimamente poteri analoghi su quel territorio, anche se accade che: 1.- uno stato giudichi su fatti avvenuti fuori del proprio territorio (v. artt. 7, 8, 9 e infine 10 c.p.); 2.- uno stato eserciti di fatto la propria potestà su fatti avvenuti fuori del territorio: cd. esercizio illegittimo dei poteri sovrani; 3.- uno stato estenda di fatto il proprio potere fuori del proprio territorio, adottando, ad es. misure di carattere commerciale i cui effetti si estendono all'estero.

Quindi, qualora uno stato voglia processare o punire un criminale che si trovi all'estero (cd. «extradizione attiva»), o sia richiesto di consegnarlo ad un altro stato (cd. «extradizione passiva») spetta esclusivamente al primo di decidere se concedere o chiedere o meno l'extradizione, nel rispetto della sua sovranità, e del cd. **LIMITE DEGLI AFFARI INTERNI** (v. DOMESTIC JURISDICTION). Il primo afferma il *diritto* a decidere *se* accedere all'extradizione, e il secondo impedisce allo stato di avanzare *legittimamente* una pretesa. Il che ha due conseguenze importanti: a.- la consegna può avvenire solo quando richiesta dallo stato, ma indipendentemente dall'esistenza di un trattato *ad hoc* (artt. 705 e 720 c.p.p.), b.- la richiesta può essere soddisfatta solo se lo stato richiesto accetti

di farlo e quindi c.- la richiesta deve comunque "passare" attraverso un organo politico. In genere, però, i reati fiscali e quelli finanziari sono esclusi dall'extradizione.

Infine, oggi, può mancare del tutto anche l'intervento politico (*infra* § 7), quando l'extradizione sia destinata a svolgersi in un ambito specifico presuntivamente maggiormente "garantito" di quello "comune" (artt. 5 ss. e 29 L. 22 aprile 2005 n. 69 e v. anche *infra*. § 6).

Diversamente, l'art. 708 c.p.p. prevede semplicemente che il Ministro concede l'extradizione entro 40 giorni, trascorsi i quali *automaticamente* la questione si considera chiusa e l'imputato viene immediatamente rimesso in libertà. Nel caso di extradizione attiva il Ministro, ricevuta la richiesta della C. App., può limitarsi a comunicare al giudice il suo rifiuto di procedere o il differimento *sine die* della richiesta stessa.

Dunque è solo al Ministro che spetta di valutare anche la "attendibilità" costituzionale dello stato richiedente indipendentemente dalla stessa C. App.. Ciò risulta dal combinato disposto degli artt. 10 Cost. 705 e 698 c.p.p. che vieta l'extradizione quando vi è ragione di ritenere che l'imputato possa essere sottoposto, ad atti «...che configurano violazione di uno dei diritti fondamentali della persona» e quando vi sia «...ragione di ritenere che l'imputato o condannato verrà sottoposto ad atti persecutori o discriminatori, per motivi di razza, di religione, di sesso, di nazionalità, di lingua, di opinioni politiche, o di condizioni personali o sociali, ovvero a pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti...», mettendo così in gioco le Direttive UE 43 e 78/2000 (Dlgs. 215 e 216/2003) in materia di discriminazione, che impongono anche l'inversione dell'onere della prova¹.

E dunque qualora il Ministro non tenga conto di tutto ciò, l'interessato può ricorrere alla

¹ Norma è stata malamente trasformata con la prevedibile conseguenza della condanna dell'Italia per violazione gravissima (nel caso di specie, davvero estrema) di una norma comunitaria cogente. Sul punto v. GUARINO, *Lo strumento europeo di lotta alla discriminazione razziale e la sua applicazione in Italia alla luce del diritto internazionale generale e convenzionale*, in *Rivista della cooperazione giuridica internazionale*, 2006, p. 25.

giurisdizione amministrativa, contro il provvedimento di concessione.

Ma la disposizione dell'art. 698 prevedeva anche, al n. 2, la possibilità di estradizione quando fosse prevista la pena di morte per quel reato dallo stato ricevente, norma annullata dalla Corte Costituzionale (n. 54/1979) non ostante la Convenzione europea sull'extradizione, in virtù della quale si sarebbe potuta concedere l'extradizione, ma su garanzia di non applicazione della pena di morte (art. 11 della Convenzione).

Più di recente, con sentenza n. 223 del 27.6.1996, la Corte è tornata sul punto, annullando del tutto il citato n. 2, stabilendo così, al di là di ogni possibile dubbio, il divieto di estradizione quando vi sia la possibilità di condanna a morte. Al proposito, sfruttando anche una avventurosa sentenza della C. App. di Roma (Sez. IV penale, 24.3.2005 n. 11) il Ministro della Giustizia ha cercato di concedere l'extradizione di un imputato verso gli USA, dove avrebbe potuto rischiare la pena di morte anche se, a stretto rigore secondo il Governo USA, in ossequio al principio di specialità (*infra* § 2) ciò non avrebbe potuto accadere, ragione per cui la gravissima decisione ministeriale (commentata con parole di fuoco dal VASSALLI) veniva impugnata con successo innanzi al TAR Lazio.

Resta fermo che la C. App. può decidere *in limine* la non estradabilità del soggetto, *ex art.* 705 c.p.p., il che chiude definitivamente la questione.

2 IL PRINCIPIO DI SPECIALITÀ E L'ESTENSIONE DELL'ESTRADIZIONE E LA RIESTRADIZIONE E L'ESTRADIZIONE IN TRANSITO.

Corollario indispensabile è il cd. *principio di specialità* (art. 699 c.p.p.), peraltro comune nel diritto internazionale, che consiste nel fatto per il quale la estradizione è concessa solo ed esclusivamente per il reato specifico per il quale è stata richiesta, per cui l'estradata non può essere processato per altri reati sia pure collegati, ma commessi in precedenza e non legati né all'extradizione né alla eventuale riestradizione o estensione dell'extradizione (artt. 710 e 711 c.p.p.). La condizione, pur del tutto implicita, *deve essere esplicitamente menzionata nel documento con il quale si concede l'extradizione (con la conseguenza per cui si potrebbe determinare di fatto un superamento della specialità stessa)* Inoltre, il Ministro può subordinare la concessione ad altre, non meglio specificate e pertanto da intendersi del tutto discrezionali, condizioni sempre legate al principio di specialità (art. 699 n. 3 c.p.p.). La

Convenzione europea di estradizione stabilisce, inoltre, all'art. 14, che il principio di specialità può essere superato qualora lo stato ne faccia esplicita richiesta e essa sia accettata.

Viceversa, il n. 3 del medesimo art. 14, stabilisce una facoltà insindacabile a favore dello stato ricevente, che, se ritenga che il cambiamento delle circostanze o della descrizione del reato cambino *durante il procedimento*, senza che ciò interferisca nella natura estradabile del comportamento, procede senza ulteriori formalità. *È evidente come tutto ciò possa ingenerare controversie internazionali in merito all'essersi o meno verificate le circostanze richiamate.*

Una nuova domanda di estradizione a parità di condizioni e circostanze, una volta respinta, con sentenza, è preclusa (art. 707 c.p.p.). Ciò implica che, qualora l'extradizione non sia stata concessa dal Ministro di propria iniziativa (art. 791.2, che ipotizza il caso del consenso dell'estradata, che esclude la sentenza)² o sia stata respinta per motivi politici non rilevati dalla C. App., *la nuova domanda possa essere accolta.*

Qualora lo stato che ha ricevuto l'estradata, intenda processarlo per altro reato antecedente, ma diverso da quello oggetto dell'extradizione, deve richiedere un nuovo provvedimento allo stato concedente, sempre che non vi sia il consenso dell'imputato, anche se intende a sua volta concedere l'estradata ad un altro stato.

3 IL DIVIETO DI ESTRADIZIONE IN CASO DI REATO POLITICO

Come già rilevato, l'art. 698 n. 1 stabilisce, senza ulteriori precisazioni, che non può essere concessa l'extradizione per un reato politico. Ciò implica che la definizione della politicalità della fattispecie è lasciata alla valutazione del giudice, in base: *a.*- alla citata norma dell'art. 10 Cost.; *b.*- all'art. 8 c.p.; *c.*- alle norme convenzionali europee, citate, in materia di estradizione; *d.*- infine alle norme derivanti dalle convenzioni in materia di terrorismo, che molto spesso stabiliscono il divieto di considerare politici i comportamenti ivi previsti.

La giurisprudenza ha cercato di elaborare un concetto di politicalità, che supera la angusta definizione del citato art. 8 c.p. (v. ad es. Cass P sez I, 17.2.1992), per includere nella valutazione anche i valori costituzionali fondamentali del nostro

² Purchè si tratti di un consenso espresso e perfettamente riconoscibile: Cass. Pen. sez. I, 06 maggio 2004, n. 26301, Cass. Pen. sez. I, 06 maggio 2004, n. 26301

stato³, la gravità in sé e per sé del reato che in taluni casi è considerata in quanto tale troppo grave per essere considerato politico e naturalmente la eventuale valenza terroristica del comportamento, alla luce delle convenzioni che, per le fattispecie di terrorismo in genere o per le singole diverse fattispecie (previste dalle convenzioni) o infine in termini generali e generici sia interni (ad es. artt. 270 bis e ss. c.p., ecc.) che internazionali (ad es. la S/RES/1612 in materia di finanziamento del **TERRO RISMO** (v. **TERRORISMO INTERNAZIONALE**) o la Posizione comune UE 2001/931 –PESC- del 27.12.2001), fanno obbligo allo stato di considerare certi comportamenti come terroristici e pertanto non suscettibili di valutazione di politicità (v. GUARINO).

Resta però impregiudicata la questione della politicità di comportamenti legati a situazioni di conflitto internazionale.

4 IL PRINCIPIO *AUT DEDERE AUT PUNIRE O JUDICARE*

Come detto, la scelta se concedere o chiedere l'extradizione è politica e dunque prescinde anche dagli eventuali accordi. Ciò, in particolare, se l'estradando sia un cittadino dello stato, rispetto al quale molto spesso le legislazioni interne sono restie a concedere l'extradizione, come nel caso della legislazione italiana, che, all'articolo 26 Cost. la esclude salvo in presenza di convenzioni, che esplicitamente lo consentano e la esclude del tutto nel caso di reati politici, tra i quali, però, non è compreso quello di genocidio⁴, ma v. *infra* § 6.

È per questo motivo (o meglio anche per questo motivo) che la prassi ha elaborato la soluzione della introduzione nei trattati di estradizione della regola *aut dedere aut judicare*, in ragione della quale lo stato richiesto di concedere l'extradizione può scegliere di perseguire direttamente il responsabile.

Così l'art. 6 n. 2 della Convenzione europea di estradizione del 13.12.1957 (ratificata con L 30/01/1963 n. 300) che dispone appunto che, nel caso di rifiuto di concedere l'extradizione, la

parte richiesta sottopone (*obbligatoriamente*, dunque) la questione alla autorità giudiziaria del proprio paese, perché essa valuti l'opportunità o meno di perseguire, alla luce del proprio ordinamento giuridico.

Più complessa e articolata, invece, è la disposizione, peraltro analoga, della Convenzione europea sul terrorismo (Dublino 4.12.1979, L. 26.11.1985 n. 720), i cui articoli 18.1 e 20.7, stabiliscono l'«obbligo senza eccezione alcuna» («shall... be obliged, without exception wathsoever...») dello stato che non conceda l'extradizione di perseguire, o meglio di trasmettere gli atti alle proprie autorità giudiziarie per i provvedimenti di competenza, tenuto conto che dette autorità sono *obligate* a procedere nei confronti di quelle fattispecie nei modi in cui abitualmente lo fanno per i reati di maggiore gravità (siamo di fronte ad ipotesi di reati di terrorismo).

È bene segnalare che questa convenzione, aggiunge una ulteriore prescrizione nell'art. 1, dove si stabilisce che rientrano tra i reati di terrorismo *tutti* i reati di cui alle convenzioni elencate in appendice (le medesime, di cui alla Convenzione di New York del 1999, compresa quest'ultima ovviamente).

Da tutto ciò derivano due importanti conseguenze: 1.- che la disposizione in materia di *aut dedere*, si applica con riferimento a *tutte* le convenzioni in oggetto e, 2.- che sono pienamente (e obbligatoriamente) applicabili le disposizioni, che, in quelle convenzioni escludono, più o meno esplicitamente, certe fattispecie dalla possibilità di rientrare tra gli atti di terrorismo, ad es. *in presenza di situazioni di conflitto* armato anche se legato a problemi di autodeterminazione o di occupazione militare.

Va infine segnalato che anche in alcune convenzioni bilaterali, non mancano disposizioni analoghe, che obbligano lo stato che non intenda concedere l'extradizione a perseguire mediante i propri organi giudiziari i presunti responsabili.

La possibilità, dunque, di perseguire nel proprio stato piuttosto che concedere l'extradizione, è sicuramente una facoltà dello stato in quanto prevista in numerose convenzioni, anche se, va ricordato, che non sempre è avvenuto così, come ad es. nel caso della Libia per il “caso Lockerbie”, come poi confermato anche dalla sentenza delle **CIG** 27.2.1998, n. 88 (v. **CORTE INTERNAZIONALE DI GIUSTIZIA**).

5 Norme italiane: estradizione passiva e attiva

³ Cass. P. sez. I, 7.11.1990 che vi ricomprende anche le norme in materia di libertà delle persone, diritti e doveri dei cittadini, libertà di espressione e di associazione, libertà sindacale, diritto alla difesa e finalità della pena di cui agli artt. 24 e 27 Cost., Cass. P. sez I, 15.12.1989.

⁴ È bene ricordare che con Legge Costituzionale 21.6.1967 n. 1, è stata esclusa del tutto la possibilità che per il reato di genocidio si impedisca l'extradizione del cittadino.

La normativa italiana consente di inoltrare la richiesta di estradizione, oltre che nell'ipotesi che l'interessato accetti esplicitamente di venire estradato (artt. 708.1 e 701.2 c.p.p.), solo quando sia stato svolto un giudizio, con esito positivo, presso la C. App., alla quale è demandato il compito di valutare le circostanze per indicare al Ministro la possibilità o meno di richiedere l'extradizione. E quindi se il reato sia presente come tale anche nel nostro ordinamento e se le garanzie delle quali si potrebbe avvalere l'extradato all'estero, sono tali da soddisfare il nostro sistema costituzionale. Contro la sentenza della C. App. è ammesso ricorso in Cassazione. Solo quando, entro quaranta giorni, il Ministro riceva il verbale di accettazione dell'extradizione da parte dell'imputato o notizia della scadenza dei termini di impugnazione della sentenza della C. App., o del deposito della sentenza della Cassazione (artt. 703 ss. c.p.p.) può procedere all'emissione del decreto di estradizione, che deve essere eseguito, a sua volta, entro quindici giorni più altri venti. Trascorso tale termine, il provvedimento di estradizione perde di efficacia.

Nulla è disposto per l'ipotesi di sentenza di annullamento con rinvio!

Una volta completata la procedura il Ministro ha *facoltà* di procedere entro 45 giorni. A questo punto non è possibile riaprire il procedimento, salva nuova domanda dello stato, fondata su motivi nuovi o ulteriori (art. 707 c.p.p.)⁵.

L'extradizione attiva (art. 720 c.p.p) prevede che il Ministro, di propria iniziativa o su richiesta (peraltro suscettibile di essere ignorata) del Procuratore Generale presso la C. App., richiede allo stato estero l'extradizione.

Vale il principio di specialità, che, però, in questo caso funziona come uno sbarramento (legittimamente insuperabile, nel senso che ove violato, sarebbe ricorribile dall'interessato) alla attività delle Autorità giudiziarie italiane, che (salvo non vi sia stata la accettazione da parte dello stato richiesto o la permanenza sul nostro territorio

⁵ E appena il caso di rilevare *in limine*, che per effetto della legge in materia di antiterrorismo, DL 27/07/2005 n. 144, art. 3, può determinarsi l'espulsione (che spesso equivale ad una estradizione, di fatto) di uno **STRANIERO**, (v. STRANIERO, POSIZIONE GIURIDICA DELLO) con semplice provvedimento amministrativo del Ministro dell'Interno, suscettibile di impugnazione amministrativa, ma in contumacia obbligatoria dell'interessato, che viene allontanato immediatamente. L'evidente incostituzionalità della norma, sarà prima o poi rilevata adeguatamente.

dell'extradato) non possono procedere nei suoi confronti.

6 I TRIBUNALI PER LA EX IUGOSLAVIA E PER IL RUANDA E LO STATUTO DELLA CORTE PENALE INTERNAZIONALE. (V CORTE PENALE INTERNAZIONALE)

Situazioni particolari sono quelle di cui si parla ora. La prima, attiene ai Tribunali per i **CRIMINI** (v. CRIMINI INTERNAZIONALI) commessi nella ex Jugoslavia e per quelli commessi in Ruanda. Per entrambi i Tribunali, infatti, la disposizione chiave è quella che prevede la giurisdizione *prioritaria* di quegli organi rispetto a quella italiana.

Per entrambi i tribunali (D.L. 28.12.1993 n. 544, e L. 2.8.2002 n. 1981,) si è stabilito, innanzitutto, art. 3, che (stante la priorità della giurisdizione di quei tribunali) il giudice dinanzi al quale penda un giudizio avente per imputato quello incriminato da uno dei due Tribunali, interrompe immediatamente il processo e dichiara (con sentenza appellabile) che non può «ulteriormente procedersi per l'esistenza della giurisdizione prioritaria» e *trasmette gli atti al Ministro* per la trasmissione ai Tribunali internazionali, che se non agiscono fanno rinascere (art. 4, DL 28/12/1993 n. 544) la competenza del Tribunale nazionale con il limite del *ne bis in idem* di cui all'art. 5.

A norma dell'art 11 di entrambe le citate leggi, inoltre, se i Tribunali richiedono la consegna di un imputato ai fini del giudizio, la C. App. decide con sentenza, che può rifiutare la consegna solo per fatti sostanzialmente formali, compresa la competenza del Tribunale internazionale⁶.

Il Ministro, a questo punto, emette il decreto di consegna (di estradizione, insomma anche e la terminologia utilizzata è diversa) come nel caso di cui al § 5, e con le medesime precisazioni fatte in quella sede.

In sostanza, la garanzia giurisdizionale è assai attenuata rispetto a quella prevista per l'extradizione normale, la C. App., in effetti, non può negare la concessione e il Ministro deve solo eseguire la sentenza⁷, *senza alcun margine di di-*

⁶ Spetta dunque al giudice italiano di valutare se la competenza dei Tribunali è stata validamente incardinata, e dunque, in ipotesi, la procedura non avrebbe seguito.

⁷ Si tratta, insomma di un vero e proprio obbligo, non di natura e di origine internazionale, ma anche (e principalmente) interno, come definito all'art. 2 del DL 28/12/1993 n. 544 «*Obbligo di cooperazione*. 1. Lo Stato italiano coopera con il Tribunale internazionale conformemente alle disposi-

screzionalità: viene dunque a cadere in questo caso, la competenza “politica” del Ministro.

Va rilevato, in margine a quanto si dice in questo paragrafo, che manca ogni riferimento al principio di specialità.

L'entrata in vigore dello Statuto della Corte Penale Internazionale, invece, non è stata ancora seguita da una legge di adeguamento analoga a quella adottata per i Tribunali citati, con la conseguenza per cui non sarebbe possibile oggi non solo perseguire, ma nemmeno arrestare un criminale di guerra o l'autore di un crimine contro l'umanità o di un crimine di **GENOCIDIO** (v. **GENOCIDIO**). Quello Statuto prevede, tra l'altro, che quei reati siano perseguibili anche all'interno degli stati che ne fanno parte, per cui per effetto della ratifica italiana dello Statuto della **CORTE PENALE INTERNAZIONALE** (v. **CORTE PENALE INTERNAZIONALE**), tutte le fattispecie penali ivi previste sono anche fattispecie penali di diritto italiano, ma, *da un lato* non risulterebbero perseguibili in mancanza della indicazione di una pena adeguata e *dall'altro* in quanto successive, modificano quelle esistenti. Infine non è possibile estradare verso la Corte Penale Internazionale i responsabili di quei crimini eventualmente presenti in Italia.

Per effetto di queste norme, dunque, mentre i crimini di genocidio rientranti nella competenza dei Tribunali sulla *ex* Jugoslavia e sul Ruanda sfuggono di per sé ad ogni competenza italiana, essa sarebbe invece concorrente, *ma oggi inutilizzabile*, con quella della Corte Penale Internazionale.

7 MANDATO DI ARRESTO EUROPEO.

Con la L 22/04/2005 n. 69, si è data esecuzione in Italia al cd. mandato di arresto europeo, di cui alla Decisione quadro comunitaria 2002/584 GAI, in virtù del quale, salve le complesse disposizioni di legge di cui qui non è luogo a parlare, è possibile che, su emissione di un ordine di arresto in uno degli stati membri dell'UE, questo venga eseguito nello stato membro in cui si trovi il ricercato (e quindi in Italia), indipendentemente da una valutazione politica del Ministro, su sentenza della C. App., con modalità assai simili a quelle di cui all'extradizione normale. Modalità, peraltro, assai più rapide, anche con le numerose pastoie imposte dalla nostra legge.

.....\,,,»

zioni della risoluzione, dello statuto e del presente decreto»

L'importanza del nuovo sistema, è quella di rendere rapidamente eseguibili gli arresti, senza dover passare attraverso le lunghe e farraginose procedure dell'extradizione, anche se, il passaggio giurisdizionale certo non accelera il procedimento. E infatti anche la giurisprudenza in merito (poca, come ovvio) sottolinea questa esigenza, escludendo, tra l'altro, che al giudice italiano competa una sorta di revisione delle motivazioni del giudice straniero, ma solo una verifica di legittimità del provvedimento emesso (Corte Appello Venezia, 16.9.2005 e, già in precedenza, Corte Appello Venezia, 3.11.2005), anzi basterebbe addirittura una semplice, se pure esaustiva, esposizione dei fatti che giustifichino l'emissione del mandato (*idem*), che è invece da escludere quando del tutto privo di motivazione (Appello Perugia, 11.10.2005).

Giancarlo Guarino
Professore Diritto internazionale
Università di Napoli Federico II

BIBLIOGRAFIA:

BARBERINI, BELLELLI, *Codice delle Convenzioni internazionali e della legislazione italiana sul terrorismo*, Roma 2003

CERINI, *Estradizione e Contumacia*, in *Diritto.it* luglio 2003

DE DONATO, *L'extradizione profili giuridici ed operativi nel sistema europeo ed italiano*, *Documenti Giustizia*, n. 6 Roma nov. dic. 2000

Mandato d'arresto europeo e garanzie della persona (a cura di PEDRAZZI),

VASSALLI, Pena di morte e richiesta di estradizione. Quando il Ministero scavalca la Consulta, in *Diritto e Giustizia*, 2006 n. 22, p. 76 ss.

GUARINO, *Adattamento al diritto internazionale e estradizione nella Costituzione italiana*, in *Comunicazioni e Studi dell'Istituto di diritto internazionale dell'Università di Milano*, 1980 p. 349

GUARINO, *Terrorismo, conflitti interni e internazionali: la legge applicabile*, in *La Giustizia Penale*, 2006, 256.

QUADRI, *Estradizione*, EdD, vol. XVI, Milano 1967, ora in QUADR, *scritti giuridici*, vol III, Milano 1988, p. 427

GIURISPRUDENZA

SI RIPORTANO DI SEGUITO TALUNE DELLE PIÙ RECENTI SENTENZE IN MATERIA.

CON RIFERIMENTO ALL'ESTRADIZIONE IN GENERALE:

Corte appello Venezia 03 novembre 2005
Corte appello Perugia 11 ottobre 2005
Corte appello Venezia 16 settembre 2005
Tribunale Bolzano 28 luglio 2005
Tribunale Bolzano 28 luglio 2005
Corte assise Milano 22 giugno 2005
Ecc.

CON RIFERIMENTO AL REATO POLITICO:

Cassazione penale sez. I 17 febbraio 1992
Cassazione penale sez. I 07 novembre 1990
Ecc.

CON RIFERIMENTO AL PRINCIPIO DI SPECIALITÀ:

Cassazione penale sez. I 06 maggio 2004 n. 26301
Cassazione penale sez. I 05 dicembre 2002 n. 1379
Corte appello Perugia 20 maggio 1998

SUL MANDATO DI ARRESTO EUROPEO:

Appello Venezia, 3.11.2005
Appello Perugia, 11.10.2005
Appello Venezia, 16.9.2005

V. anche:

Corte europea dir. uomo 17 giugno 2003

TRATTATI:

per i trattati v.

<http://itra.esteri.it/default1.asp>

ESTRADIZIONE

1 CONCETTO DI ESTRADIZIONE: CESSIONE DI UN INDIVIDUO AD ALTRO SOVRANO

2 IL PRINCIPIO DI SPECIALITÀ E L'ESTENSIONE DELL'ESTRADIZIONE E LA RIESTRADIZIONE E L'ESTRADIZIONE IN TRANSITO.

3 IL DIVIETO DI ESTRADIZIONE IN CASO DI REATO POLITICO

4 IL PRINCIPIO AUT DEDERE AUT PUNIRE O JUDICARE

5 NORME ITALIANE: ESTRADIZIONE PASSIVA E ATTIVA

6 I TRIBUNALI PER LA EX IUGOSLAVIA E PER IL RUANDA E LO STATUTO DELLA CORTE PENALE INTERNAZIONALE. (V CORTE PENALE INTERNAZIONALE)

7 MANDATO DI ARRESTO EUROPEO.